

R.G. APP. 1660 /2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella seguente composizione

Alfredo Grosso	Presidente
Patrizia Dolcino	Consigliere
Giovanna Gianì	Consigliere rel.

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente:

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 1660 del Ruolo generale per gli Affari Contenziosi dell' anno 2019 e vertente

TRA

L. G. (c.f.) elettivamente domiciliata in Torino, alla Via n. 6, presso lo studio dell'Avv. **M. V.** che la rappresenta e difende con l'Avv. **A. R.** anche disgiuntamente, come da procura in atti;

attrice in riassunzione

E

B. M. P. S. S. (c.f.), con sede in Siena, alla P. S. n. 3 con la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Avv. **C. S.**, domiciliato in Torino, alla Via **I. M.** n. 5 presso lo studio **D. D.**

convenuta in riassunzione

avente ad OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 15709/2019 che ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1605/2014, depositata il 18.08.2014

CONCLUSIONI:

per l'appellante:

“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma,

Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda;

*Accertare e dichiarare le responsabilità tutte precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1175, 1176, 1218, 1223, 1224, 1228, 1337, 1375, 2043 e 2049 c.c. in capo a **B. M. P. S. S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai fatti descritti in narrativa e, per l'effetto, dichiararla tenuta e condannarla a risarcire alla sig.ra **G. L.** il danno patito e patiendo in misura non inferiore al valore dell'investimento (pari ad € 65.119,00), oltre al maggior danno rappresentato dal rendimento dei titoli di Stato dalla data di*



acquisto dei titoli oggetto di causa sino all'effettivo soddisfo o, in subordine, da liquidarsi secondo equità o, in ulteriore subordine, oltre gli interessi legali e la rivalutazione maturati nel medesimo periodo.

Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, oltre spese generali, IVA e CPA"

per l'appellata:

"l'ecc.ma Corte adita voglia dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande avversarie, inammissibili ed infondate in ogni loro parte. Con vittoria di spese di tutte le fasi e gradi del giudizio. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già articolate nelle precedenti fasi di merito e si chiede che la Corte voglia ordinare alla parte attrice in riassunzione l'esibizione dei titoli oggetto di causa ovvero, se alienati nelle more, della documentazione relativa alla cessione, ivi inclusa quella concernente il corrispettivo conseguito".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 10.10.2019, G L ha riassunto dinanzi a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 392 cpc, il giudizio, a seguito dell' annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 2014 del 18 agosto 2014, giusta ordinanza n. 15709/2019 della Corte di Cassazione, che, accogliendo il primo ed il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, ha rinviato a diversa sezione della Corte d'Appello di Torino, per nuovo esame.

Ha resistito alla domanda la , concludendo come in epigrafe.

Con la sentenza oggetto di rescissione, la Corte di Appello di Torino ha respinto il gravame proposto dalla L avverso la sentenza n. 460/2011 con la quale il Tribunale di IVREA aveva respinto le domande così formulate:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, contariis reiectis,

Nel merito

a. accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), d.l.vo 23 luglio 1996 n. 415; art. 5, commi 1 e 2 reg. Consob 30 settembre 1997, n. 10943 (prima tranche d'acquisto) nonché (seconda tranche d'acquisto) agli artt. 1325, 1346, 1349, 1418, 1427, 1429, 1439 nonché degli artt. 33 e ss. Cod. cons., art. 21, 23, 30 d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 reg. Consob n. 11522 del 1998, la nullità e/o l'invalidità e/o l'annullamento e/o comunque l'inefficacia dell'acquisto dei titoli obbligazionari identificati con codice ISIN US040114AN02;

b. per l'effetto, condannare la convenuta M P S. alla restituzione della somma complessiva di euro 65.120,00 opportunamente maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;

c. accertare, sempre e comunque, le responsabilità tutte precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1175, 1176, 1218, 1223, 1224, 1228, 1337, 1375, 2043 e 2049 cod. civ. in capo alla convenuta e, per l'effetto, condannarla a risarcire alla Sig.ra G L ogni conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale, patito e patiendo, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., siccome derivante dagli illeciti precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali



meglio specificati in narrativa, il tutto con interessi e maggior danno dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo;

d. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad IVA, CPA e contributo forfettario ex art. 15 L.P.”.

A fondamento della domanda, la parte aveva lamentato che, nella esecuzione di due operazioni di acquisto di bond argentini, in data 24.07.1997 e 25.08.1999, ella non aveva ricevuto informazioni sulla natura del titolo, né aveva ricevuto documentazione inerente all'adeguatezza dell'investimento ed alla analisi del proprio profilo di rischio. La banca era dunque incorsa in plurimi divieti, sollecitandola, quale privata investitrice, all'investimento nei suddetti titoli (mentre la *offering circular* prevedeva il loro collocamento unicamente presso operatori istituzionali) ed altresì omettendo di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie a valutare l'alto rischio della operazione, così incorrendo in responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett b TUF, in responsabilità per violazione dell'obbligo di non collocare le obbligazioni argentine presso il piccolo risparmiatore, in violazione della *offering circular* nonché in responsabilità di tipo professionale gravante sull'intermediario per violazione del dovere di informativa.

Il giudice di primo grado aveva, in prima battuta, respinto la domanda di accertamento della nullità degli ordini di acquisto, non ravvisandosi alcuna violazione delle prescrizioni della *offering circular*; inoltre, aveva escluso che la M avesse posto in essere operazioni di sollecitazione all'investimento, essendo anzi emessa la prova che l'iniziativa dell'investimento fosse partita proprio dalla L.

Anche con riferimento alla domanda risarcitoria, il Tribunale non riteneva che la Banca avesse tenuto una condotta negligente, né violato gli specifici obblighi informativi previsti dal TUF, in particolare dall'art. 21 d lgs 58/98, sul presupposto della collocazione temporale di entrambe le operazioni in un'epoca troppo risalente rispetto al declassamento operato dalla agenzia MOODY'S (ottobre 1999) "*per potersi affermare una negligenza dell'operatore rispetto all'obbligo di prudente valutazione dell'investimento, che pure gli incombeva*". Quindi, dovendosi assumere la prospettiva dell'investitore al momento della situazione esistente al momento dei fatti, perveniva alla formulazione di un giudizio di adeguatezza dell'operazione e alla esclusione della negligenza della Banca.

Nel confermare la decisione del primo giudice, la Corte di appello aveva, in primo luogo, ritenuto di perimetrare l'ambito dell'indagine, affermando che nel giudizio di gravame non erano state riproposte dall'appellante le questioni di nullità e annullabilità delle operazioni di acquisto di obbligazioni argentine oggetto di causa, onde la irrilevanza del motivo di appello con cui la parte aveva insistito sulla sussistenza di sollecitazione all'investimento da parte della banca; ad ogni modo, e sempre su tale aspetto, il motivo era da ritenersi inammissibile per carenza di specificità e comunque infondato alla luce degli esiti della istruttoria.

Accertava dunque che i residui profili di doglianza riguardavano unicamente la sussistenza di una responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca per inottemperanza agli obblighi informativi. Osservava, altresì, come, sebbene la competenza della investitrice non esonerasse affatto la banca dall'obbligo di offrire informazioni adeguate, era corretta la valutazione del primo giudice circa la impossibilità di prevedere il *defalut* all'epoca di entrambi gli acquisti, ritenendo che,



anche ad ammettere l'inadempimento della banca, la appellante avrebbe comunque effettuato le operazioni contestate proprio perché congruenti con il profilo di rischio presentato e con il portafoglio titoli posseduto, sia per la qualità e quantità degli investimenti, sia per la loro entità economica; osservava in conclusione come, nel contesto descritto, *“l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio di G. L., escluderebbe in ogni caso l'esistenza di nesso causale tra l'inadempimento e l'acquisto causativo del danno, che verosimilmente sarebbe stato comunque effettuato in abse agli elementi sopra riportati, idonei a fondare un ragionamento presuntivo al riguardo”*

Con la ordinanza di rinvio a questo Ufficio, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il **primo motivo di ricorso** - relativo alla denunciata violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria - ha affermato che non potesse ritenersi assolto da parte della Banca l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitrice alla sua esperienza in materia, *“perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo”*.

In accoglimento del **secondo motivo di ricorso**, ha altresì ritenuto che l'accertamento della sollecitazione all'investimento - pretermesso dalla Corte di appello sul presupposto della sua connessione alla domanda di nullità degli ordini di acquisto - dovesse essere viceversa effettuato *“perché si riconnetteva alla domanda, ribadita nell'atto di appello, di risarcimento del danno per violazione del divieto - risultante dalla offering circular - di collocare le obbligazioni argentine presso i piccoli risparmiatori (pp. 20,21 e 22 atto di appello) ed ha quindi annullato la sentenza “in parte qua”*.

Riteneva invece irrilevante ai fini decisoria la censura circa la mancata produzione della traduzione in italiano della *offering circular* stante il principio della non obbligatorietà della lingua italiana ai sensi dell'art. 122 c.p.c.

Con l'atto di riassunzione introduttivo del presente giudizio di rinvio, l'appellante L. ripropone la questione della violazione, da parte della Banca, dei propri obblighi informativi, anche tenuto conto della diversità delle normative succedutesi nel tempo ed applicabili ai due ordini di acquisto (il primo, in data 24.04.1997 ed il secondo avvenuto il 25.08.1999); ribadisce come, nel caso concreto, MPS non avrebbe assolto al proprio onere di dimostrare di avere agito con la diligenza richiesta, come previsto dalla normativa di riferimento, in particolare dall'art. 18 d. lgs 23.07.1996 n. 415 e dell'art. 23 comma 6 T.U.F.; infatti, le dichiarazioni dei funzionari della banca, escussi come testi, confermavano semmai come all'esponente non fosse mai stata fornita alcuna informazione in ordine al tipo di investimento oggetto di causa.



Oltre a ciò, la ricorrente invoca l'applicazione dei principi, costantemente affermati dalla Suprema Corte in tema di nesso causale nei giudizi di risarcimento del danno nei servizi di intermediazione finanziaria, secondo l'assenza di prova in ordine al corretto adempimento degli obblighi informativi farebbe *presumere* la riconducibilità dell'operazione all'inadempimento dell'intermediario finanziario.

In sostanza, prosegue la parte, la banca non avrebbe fornito in giudizio una prova positiva contraria atta a vincere la presunzione circa la riferibilità dell'investimento proprio al mancato assolvimento degli specifici obblighi informativi, onde doveva reputarsi comprovata la sussistenza del nesso di causalità tra il suddetto inadempimento e il danno.

Conclude quindi come specificato in epigrafe.

Nella propria comparsa di costituzione e risposta, la Banca convenuta sottolinea come, nella sentenza di rinvio, la Corte non affermi affatto che, una volta accertato l'inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, ne discenda senz'altro la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, risolvendosi l'accoglimento del motivo unicamente sotto il profilo della omessa pronuncia. In sostanza nella ordinanza di rinvio non vi sarebbe alcun automatismo fra la violazione dell'obbligo informativo e la sussistenza del nesso causale tra detta violazione e danno. Ad ogni modo, la Banca non era incorsa in alcuna violazione degli obblighi informativi, come era emerso dall'esito della istruttoria.

Anche tenuto conto dei vincoli cognitori imposti dalla ordinanza rescindente, la Corte ritiene che la domanda azionata da G L non sia fondata.

Preliminarmente, appare essenziale per la definizione della presente controversia, prendere posizione, pur nel solco dei vincolanti principi di diritto enunciati dalla Corte rescindente, sul tema cruciale del riparto degli oneri probatori nei giudizi di risarcimento del danno contrattuale in materia finanziaria.

A tale riguardo, se l'ordinanza di rimessione enuncia una espressa direttiva in ordine alla necessità di verificare l'assolvimento dell'onere, da parte dell'intermediario, di aver assolto i propri obblighi informativi, in essa non è dato ravvisare alcuna indicazione diretta ad orientare il giudice del rinvio sulla questione della ripartizione dell'onere probatorio in ordine al *nesso di causalità*, attendendo entrambi i motivi alla necessità per la banca di fornire la prova di una condotta diligente sotto entrambi gli aspetti.

Fermi, dunque, i vincoli della ordinanza, il Collegio ritiene di dover riesaminare il giudizio aderendo a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui *"In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno*



e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”.

Pur registrandosi un diverso, e più recente, orientamento che afferma la vigenza di una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (cfr *ex pluribus*, Cass. 18.05.2017 n. 12544; Cass. 7.06.2017 n. 14166; 16.02.2018 n. 3914 e, da ultimo Cass. 17.04.2020 n. 7905 e 28..7.2020 n. 16126), ritiene tuttavia la Corte di aderire alla diversa impostazione sopra citata, più risalente, da preferire in quanto più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni; spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Sulla base di questa impostazione di metodo e pur sempre contenendo l'indagine nei limiti dei principi di diritto della ordinanza di rinvio, occorre procedere al riesame del merito della causa, muovendo dalla **prima censura** rilevata e riferita alla violazione, da parte della banca, dell'onere probatorio nei giudizi di risarcimento del danno cagionato al cliente nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria.

La direttiva in questione impone al giudice del rinvio di rivalutare la condotta della banca - sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi informativi - senza tener conto del profilo di rischio proprio dell'investitore.

Ebbene, si deve prendere atto di come, all'esito del giudizio di primo grado, non sia emerso un quadro univoco circa l'assolvimento, da parte della Banca, dei propri obblighi di informazione, alla luce delle specifiche doglianze attoree in ordine alla consistenza dell'inadempimento, ovvero al contenuto delle informazioni che la banca avrebbe in tesi omesso di corrispondere.

Anzi, su questo aspetto, dissentendosi dai contrari rilievi della stessa convenuta sul punto, va preso atto del carattere sufficientemente circostanziato della deduzione attorea di inadempimento dell'obbligo informativo, avendo la L. assolto al corrispondente onere deduttivo (v. pagg. 15 ss atto di citazione), con la sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che la banca avrebbe omesso di fornire. In particolare, ci si duole della mancata informazione circa la *situazione di dissesto economico finanziario cui andava incontro l'Argentina* sulla base del progressivo aggravamento del debito estero, tale da far insorgere l'obbligo per la banca di informare la cliente, prima della negoziazione, dell'elevato grado di rischio dell'investimento; e tanto avuto in particolare riguardo alla seconda *tranche* dell'investimento, effettuata il 25.08.1999, quanto l'agenzia Moody's aveva già collocato l'obbligazione argentina *“dal primo al secondo livello della categoria speculativa”*.



In tale prospettiva di indagine, va preso atto della mancata introduzione, da parte dell'intermediario, di avere offerto, tramite i propri funzionari, una informazione concreta e specifica in ordine al singolo prodotto negoziato (*bond argentini*), che avrebbe richiesto una basilare descrizione dei titoli stessi.

Nel caso di specie, la violazione è consistita nella omessa fornitura al cliente, all'atto della negoziazione, di qualsiasi notizia sulla natura e sulle implicazioni che caratterizzavano le obbligazioni argentine, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito.

Costituisce invero necessità indefettibile e non altrimenti surrogabile quella di fornire al cliente una descrizione del prodotto oggetto dell'investimento, senza cioè che tale adempimento possa essere oggetto di scelta discrezionale dell'operatore in dipendenza del profilo soggettivo dell'investitore o dell'assortimento del relativo portafoglio. Ebbene, nel caso di specie, non risulta che alla investitrice, pure avveza a tipologie di investimento di tipo speculativo, sia stato fornito il necessario ragguaglio in ordine alla specifica natura dei *bond* argentini, e alle implicazioni di rischio naturalmente connesse ad una emissione funzionale a sanare in tempi rapidi una situazione di *deficit* dello Stato emittente.

Né sposterebbe la pregnanza di tale obbligo obiettare che, nello specifico caso, alla luce della contingenza di condizioni finanziarie non ancora platealmente sfavorevoli per l'investimento, l'informazione da rendere fosse priva di contenuti allarmanti e, quindi di per sé, inutile; di contro, deve ritenersi che l'obbligo informativo rivestisse, nel caso di specie, un contenuto "minimo" riferibile alla peculiarità del titolo e alle condizioni finanziarie dello Stato emittente, non esente da rischio, per quanto non attuale, di *default*.

L'informazione circa la adeguatezza della operazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti plurimi elementi, quali la natura e le caratteristiche del titolo, l'emittente, il rating, eventuali situazioni di grey market o di pericolo di imminente default dell'emittente (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1376; v. pure Cass. 13 maggio 2016, n. 9892; Cass. 7 giugno 2016, n. 11641; Cass. 31 marzo 2017, n. 8314; Cass. 18 maggio 2017, n. 12544; Cass. 20 settembre 2017, n. 21839).

Solo dimostrando di aver elargito di siffatto tipo di notizie sulle caratteristiche e gli specifici fattori di rischio del titolo, la banca avrebbe assolto il proprio obbligo informativo, non bastando a tal fine trincerarsi dietro l'affermazione della imprevedibilità del crack finanziario dell'emittente.

Passando al secondo principio di diritto affermato dalla Corte rimettente – e che attiene pur sempre al piano della condotta esigibile dalla banca da correlare, stando alla direttive del giudice rimettente, alla domanda risarcitoria - va verificato *funditus* lo svolgimento di una **attività sollecitatoria** da parte della Banca.

A tale riguardo, va rilevato come, nel relativo motivo di appello, la parte ometta di contrastare adeguatamente tutti gli elementi di fatto esaminati dal primo giudice e le valutazioni agli stessi, limitandosi l'appellante a contestare la attendibilità e la valenza delle dichiarazioni testimoniali dei funzionari escussi, peraltro nemmeno particolarmente valorizzate dal Tribunale.

Va quindi confermata sul punto la valutazione operata dal giudice di primo grado che ha enunciato una serie di elementi *gravi, precisi e concordanti* nel senso della mancanza di una sollecitazione all'investimento, precisando come l'onere della prova a riguardo



spettasse all'attrice, richiamando in proposito la dettagliata motivazione del Tribunale che la parte ha ommesso di contrastare adeguatamente (v. pag 7 sentenza primo grado), non avendo la parte nemmeno spiegato, con il motivo in esame, perché e come la banca avrebbe posto in essere tale sollecitazione.

Positivamente accertato, fin qui, sul piano della condotta precontrattuale della banca, il mancato assolvimento da parte della banca dei prescritti obblighi informativi, va ora accertata la esistenza del nesso causale dovendosi escludere, come detto, che il motivo in questione, e con esso il principio di diritto affermato, comporti la automatica affermazione del nesso di causalità tra investimento e danno.

Ora, vertendosi in tema di causalità omissiva, l'onere della prova relativo al nesso di causalità debba essere scrutinato attraverso un giudizio controfattuale, ovvero di tipo probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza della informazione omessa (Cass. 12544/2017) riguardata attraverso la lente dell'*id quod plerumque accidit*, ovvero dimostrando che, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 c.c.) dai fatti emersi in sede istruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella di recedere dall'investimento - ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (Cass. 17194/2016)

Ebbene, aderendo alle risultanze di causa si deve escludere che la L. abbia fornito in giudizio la prova, pur ricorrendo a presunzioni, che il pregiudizio lamentato sia dipeso dal comportamento dell'istituto di credito e non anche dalla sua scelta di investire in titoli speculativi.

A tale proposito, muovendo dal contenuto degli atti di causa, va segnalata, in primo luogo, la assoluta carenza di qualsivoglia deduzione a riguardo, avendo la parte concentrato la propria difesa su censure inerenti al mancato adempimento degli obblighi informativi, e dunque strettamente attinenti al profilo della condotta, e sul danno subito, consistente a sua dire nella perdita dell'intero capitale investito, senza spendere una sola parola per dimostrare che pur in presenza, della informazione resa, ella non avrebbe comunque dato seguito alla negoziazione. Sono di contro emersi elementi, non smentiti dalla stessa interessata, dai quali inferire, con alto grado di probabilità, che l'investimento sarebbe stato comunque eseguito, quali in concreto:

- l'assortimento del portafoglio titoli di cui era titolare la L. al momento dell'investimento, pari, quanto alla percentuale dell'11%, ad obbligazioni emesse da Paesi emergenti, con un elevato rendimento cedolare (v. allegazione non contestata di cui a pag. 4 comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale)
- la verosimile irrilevanza, sul piano della efficienza causale, della specifica informazione omessa dalla Banca, alla luce del contesto temporale di riferimento: non può essere infatti trascurato come, nell'agosto del 1999, epoca della seconda negoziazione, l'acquisto di bond argentini - pur meritevole di una descrizione appropriata in ordine alla astratta natura speculativa dell'investimento, come sopra specificato - non avrebbe potuto essere prospettato, nella contingenza dell'acquisto, come operazione altamente rischiosa, dato che i primi ed effettivi sintomi del *default* dell'Argentina ebbero a manifestarsi soltanto a partire dalle prime valutazioni di Moody's nell'ottobre 1999, epoca nella quale, peraltro, gli



stessi titoli avevano subito soltanto un lieve declassamento rispetto al *rating* BB del 1997, mentre, come è noto, il vero e proprio dello stesso ebbe a manifestarsi a decorrere dal marzo 2001.

In tale scenario, è dunque lecito presumere – in mancanza di dati contrari che era onere della parte fornire - che la stessa investitrice, già in possesso di una comprovata attitudine ad investire in prodotti speculativi, non si sarebbe distolta dall'investimento in presenza di una informazione del tutto "neutra", come visto, dal punto di vista dei concreti fattori di rischio del singolo investimento.

Per completezza di indagine, va evidenziato anche il carente assolvimento, da parte della attrice, dell'onere della prova in ordine al danno richiesto dalla attrice in primo grado.

Su tale aspetto, sinora mai esaminato in giudizio, va ricordato che, per principio generale, la corrispondente prova gravi sul cliente investitore, (cfr. Cass. n. 10111 del 2018)

Occorre, a riguardo, rifarsi al principio (Cass. 29.12.2011 n. 29864) per cui *"Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio: nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità.*

In proposito la parte ha addotto - v. citazione pag. 37 – l'esistenza di una prova documentale del danno, da desumere dal *"confronto tra il valore della obbligazione al momento dell'acquisto da parte del risparmiatore/attore ed il valore attuale dell'obbligazione stessa"*.

A tale espressa allegazione, la parte ha correlato nelle conclusioni dell'atto di citazione una domanda risarcitoria del *"danno patrimoniale e non patrimoniale, patito e patiendo, da liquidarsi anche in via equitativa"*.

Tale tipo di domanda – che peraltro stride patentemente con le conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione del presente giudizio ove la parte ha per la prima volta impostato la domanda risarcitoria come richiesta di restituzione dell'intero capitale investito – esige la deduzione, oltre che la prova – integralmente a carico della attrice – del tipo di pregiudizio in concreto patito, con la dimostrazione dell'effettivo azzeramento del valore delle cedole eventualmente riscosse rispetto al controvalore di acquisto.

Viceversa, la parte – pur trovandosi nella condizione di poter dimostrare agevolmente il tipo di pregiudizio subito con la produzione dei documenti di acquisto e rivendita dei titoli - si è limitata a formulare, nel proprio atto di citazione, richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc, nei confronti della banca, dei documenti relativi alla



operazioni di cui è causa, ma tale richiesta officiosa non può valere a sollevare la parte dal relativo onere.

Al rigetto della domanda segue la condanna della attrice alla rifusione, in favore della banca delle spese del primo, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.

Quanto ai criteri di liquidazione, valga il seguente conteggio.

Giudizio di primo grado - valore indeterminato medio DM 55/2014

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.025,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.349,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.560,00

Fase decisionale, valore medio: € 3.409,00

TOT: € 10.343,00

Giudizio di appello e giudizio di rinvio: valore indeterminato medio DM 55/2014

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.398,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.585,00

Fase decisionale: euro 4.083

TOT € 3983 x 2 (giudizio di rinvio) = euro 8.066

Corte di Cassazione valore indeterminato medio DM 55/2014

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.733,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.118,00

Fase decisionale, valore medio: € 1.420,00

TOT € 6.271,00

PQM

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sulla domanda azionata da G. L. nei confronti di B. M. S spa, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

- rigetta la domanda di risarcimento del danno azionata da G. L. nel giudizio di rinvio;
- condanna G. L. alla rifusione, in favore di B. M. S. spa, delle spese del primo grado, del grado di appello, del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi euro 24.680 (di cui euro 10.343,00 per il giudizio di primo grado; euro 8.066 per il giudizio di appello e il giudizio di rinvio; euro 6271,00 per il giudizio di Cassazione) oltre Iva cpa e spese generali al 15%

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25.11.2020

Il consigliere estensore

Giovanna Giani

Il Presidente

Alfredo Grosso



Sentenza n. 23/2021 pubbl. il 12/01/2021

RG n. 1660/2019

Repert. n. 31/2021 del 12/01/2021

Firmato Da: GROSSO ALFREDO PIETRO PAOLO ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4814035055c7eb033c6c4670d2478667

Firmato Da: GIANI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ae60a241a5af7c0f13f099349e47465 - Firmato Da: TERRONE FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b7849d68ef5a350fcd0fcd2319d454545



